



# COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

COPIA

Codice Ente 11047

C. C. N. 3 DEL 31/01/2008

**OGGETTO: ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO I.C.I.**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - seduta PUBBLICA .

L'anno duemilaotto addì trentuno del mese di gennaio alle ore 21:00, nella sala delle adunanze.

Con avviso scritto in data 23.01.2008, notificato dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, sono stati convocati per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

All'appello al momento della trattazione del punto in oggetto risultano:

| N.     | Cognome e nome          |             | Presente | Assente |
|--------|-------------------------|-------------|----------|---------|
| 1.     | RAMAZZOTTI ALESSANDRO   | Sindaco     | X        |         |
| 2.     | LIGUORI ANTONIO         | Consigliere | X        |         |
| 3.     | BORGHI RICCARDO         | Consigliere | X        |         |
| 4.     | SANDOLO AUGUSTO         | Consigliere | X        |         |
| 5.     | SUSANI EUGENIO          | Consigliere |          | X       |
| 6.     | RUSSO ANNA              | Consigliere |          | X       |
| 7.     | GARBOSSA LUCIA          | Consigliere | X        |         |
| 8.     | BOFFI GIUSEPPINA        | Consigliere | X        |         |
| 9.     | ANGELI PAOLO            | Consigliere | X        |         |
| 10.    | APUZZO STEFANO          | Consigliere | X        |         |
| 11.    | PORCU GIUSEPPE          | Consigliere | X        |         |
| 12.    | ALBERIZZI ERNESTO       | Consigliere | X        |         |
| 13.    | SCAGLIONE ANGELO        | Consigliere | X        |         |
| 14.    | GREGORI GIORGIO         | Consigliere | X        |         |
| 15.    | PADOLECCHIA ALFREDO     | Consigliere | X        |         |
| 16.    | DE ROSA VITTORIO        | Consigliere |          | X       |
| 17.    | POZZOLI ALBERTO         | Consigliere | X        |         |
| 18.    | CIUCCIO MARIA ROSARIA   | Consigliere | X        |         |
| 19.    | CALVI VITTORIO          | Consigliere | X        |         |
| 20.    | RIVIECCIO MARIA ROSARIA | Consigliere | X        |         |
| 21.    | FUSCO ETTORE            | Consigliere | X        |         |
| TOTALE |                         |             | 18       | 3       |

Presenti anche gli Assessori PARRAVICINI GIOVANNA, ARMELLONI MATTEO che non rivestono la carica di Consigliere Comunale.

Partecipa il Segretario Generale **SALVATORE MAURIZIO MOSCARA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dott. **RAMAZZOTTI ALESSANDRO** - Sindaco - assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

SMM/ag  
CC3/2008



# COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

**Deliberazione n. 3 del 31/01/2008**

**OGGETTO: ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO I.C.I.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs 504 del 30.12.1992 che istituisce e disciplina le norme per l'applicazione dell' IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI, nonché successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la L. 244 del 27.12.2007 ( Legge Finanziaria 2008) ;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con n. 13 voti favorevoli e n. 5 contrari (Cons. Pozzoli, Ciuccio, Calvi, Riviaccio e Fusco) espressi per alzata di mano dai n. 18 consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

- Di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili allegato alla presente che fa parte integrante del presente atto;
- Di dare atto che si provvederà ad inoltrare il presente regolamento entro 30 giorni dall'adozione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze ;
- Di dichiarare che il presente regolamento produce i suoi effetti con decorrenza 01.01.2008;



# COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

## COMUNE DI OPERA *Provincia di Milano*



### REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. -

#### *Art. 1*

#### *Oggetto del Regolamento*

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Opera nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli art. 52 e 59 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

#### *Art. 2*

#### *Presupposto dell'imposta*

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

#### *Art. 3*

#### *Definizioni di fabbricati ed aree*

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 504/1992 sono così definiti:



# COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

- **FABBRICATO:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque iscritto in catasto;
- **AREA FABBRICABILE:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.
- **TERRENO AGRICOLO:** il terreno adibito alle attività dirette di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa, ai sensi dell'art. 2135 del C.C. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
  - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della Legge del 09/01/1963, n. 9, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
  - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 60% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

## *Art. 4 Soggetti Passivi*

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.

...

Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

## *Art. 5 Base imponibile*

Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successive, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8



# COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire le procedure di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

...

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in case di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n.457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti il Consiglio Comunale può, con apposite deliberazioni da adottare entro 60 giorni dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, determinare per l'anno stesso e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal Consiglio Comunale con il provvedimento su indicato.

Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.

Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.

Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n.1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espresso in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.



# COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

## **Art. 6**

### ***Determinazione delle aliquote dell'imposta***

Le aliquote d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, ai sensi del D.L.gs n° 267/00.

Se la delibera non è adottata entro tale termine si intendono prorogate le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "GAZZETTA UFFICIALE".

## **Art. 7**

### ***Riduzioni e detrazioni d'imposta***

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

2. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

3. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione di cui al comma precedente viene determinata ogni anno contestualmente all'approvazione delle aliquote.

4. Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica ha la residenza anagrafica. Sono equiparate all'abitazione principale ai soli fini dell'aliquota ridotta le seguenti tipologie:

- a) abitazione posseduta da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b) abitazione concessa in uso gratuito al coniuge o a parenti ed affini entro il 2° grado residenti nell'immobile;
  - c) abitazione posseduta da un soggetto che per ragioni di lavoro risiede obbligatoriamente in un altro comune, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dei familiari stessi;
  - d) abitazione locata alle condizioni definitive degli accordi locali ai sensi della L. n° 431/98;
5. Per le unità immobiliari di cui al comma precedente, con esclusione delle abitazioni di cui alla lettera b, è prevista la detrazione d'imposta di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 446/97 e successive modifiche e integrazioni, è considerata parte integrante dell'abitazione principale la pertinenza



# COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

distintamente iscritta in catasto, purché censita nella categoria catastale C2 o C6 e di fatto asservita all'abitazione principale.

7. Sono pertinenze quindi i tipi ed il numero di immobili complessivi sotto indicati:

- a) 1 box/autorimessa o 1 posto auto
- b) 1 cantina o 1 solaio/soffitta

8. Al numero ed al tipo di immobili sopra riferiti si applica l'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale. Sono esclusi dall'aliquota agevolata gli ulteriori immobili che il soggetto passivo di imposta ceda in locazione, comodato o altro.

9. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5 del D.lgs 504/92. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

9 bis. L'ulteriore detrazione di cui al comma precedente si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

10. Nel caso di separazione legale dei coniugi, ai sensi della sentenza n° 18476 del 5/7/2005 della Corte di Cassazione sez. I civ., l'I.C.I. sulla casa adibita ad abitazione familiare resta a carico del proprietario indipendentemente dall'assegnatario individuato.

11. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano con decorrenza 1 gennaio 2005.

12. La detrazione per abitazione principale di cui comma 3 del presente articolo è aumentata del 50% (€ 156,00) per soggetti ultrasessantacinquenni, con un reddito familiare che non superi € 22.000,00, purché non possiedano altri immobili nel territorio dello Stato.

12 bis. La detrazione di cui al comma precedente si applica anche ai nuclei familiari nei quali è presente una persona portatrice di un grave handicap; la persona diversamente abile deve essere iscritta nell'anagrafe comunale sullo stesso stato di famiglia del soggetto passivo ICI; non è richiesto alcun vincolo di parentela; si intende "persona portatrice di un grave handicap" il soggetto con grado di invalidità pari o superiore a due terzi.

13. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data del primo gennaio dell'anno per cui si intende usufruire della maggior detrazione. Nel caso tali requisiti si concretizzino in corso d'anno non è possibile usufruire della maggior detrazione neanche parzialmente. Qualora tali requisiti dovessero venire meno in corso d'anno, la maggior detrazione spettante deve essere rapportata ai mesi per i quali tutte le condizioni di cui al precedente comma sono rispettate.

14. Resta fermo quanto disposto dall'art. 9 del presente Regolamento in materia di denunce.

## **Art. 8** **Esenzioni**

Sono esenti dall'imposta:

1. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle Istituzioni Sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

2. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a F/9;

3. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;



# COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

4. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

5. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

7. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

8. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

9. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

## **Art. 9**

### ***Denunce e comunicazioni***

1. Per poter usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 7 commi 1, 4, 12 e 12bis è necessaria la presentazione di domanda redatta su apposito modello (a disposizione del contribuente presso l'ufficio tributi) entro e non oltre la data del 31 luglio di ogni anno. Qualora le condizioni per usufruire di una delle agevolazioni di cui all'art. 7 si concretizzino in data successiva alla scadenza dell'acconto ICI, il termine per la presentazione della richiesta è posticipato alla scadenza del versamento a saldo. In ogni caso tali richieste si intendono valide per il solo anno corrente, non avendo alcun carattere continuativo.

2. I contribuenti devono comunicare al Comune entro 90 giorni tutte le variazioni intervenute in corso d'anno che non possono essere demandate a procedure automatizzate e/o telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.

## **Art. 10**

### ***Versamenti***

Il contribuente deve eseguire in autotassazione entro le prescritte scadenze del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto e a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso; il versamento deve essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune.

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso e la circostanza venga comunicata tempestivamente all'ufficio.

I versamenti a titolo di imposta comunale sugli immobili in autotassazione o conseguenti ad atti di liquidazione ed accertamenti emessi dal Comune, riferiti a qualsiasi anno di imposizione, dovranno essere effettuati su apposito bollettino di conto corrente postale da versarsi:



# COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

- a) Mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune;
- b) Mediante versamento diretto in Tesoreria Comunale;
- c) Per il tramite del servizio bancario;
- d) Mediante servizio F24.

## **Art. 11**

### ***Differimento dei termini per i versamenti***

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da gravi calamità naturali.

## **Art. 12**

### ***Funzionario responsabile***

Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

## **Art. 13**

### ***Liquidazioni***

*omissis*

## **Art. 14**

### ***Accertamenti***

L'ufficio provvede entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, a notificare al soggetto passivo, od ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, un unico atto di accertamento del tributo o del maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/06/1997, n. 218.

## **Art. 15**

### ***Riscossione coattiva***

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in



# COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

## ***Art. 16*** ***Rimborsi***

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 504/92 e successive modifiche e integrazioni, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 10,00.

## ***Art. 17*** ***Interessi***

Sugli importi dovuti a titolo di accertamento o di rimborso sono applicati gli interessi al tasso legale in corso, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## ***Art. 18*** ***Contenzioso***

Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modifiche.

## ***Art. 19*** ***Indennità di espropriazione***

In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinate secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni a quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.



# COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

## *Art. 20*

### *Incentivi per il personale addetto*

In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della Legge 23.12.1996 n° 662 e ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.L.g.s. 446/97 possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultanti notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro.

## *Art. 21*

### *Norme di rinvio*

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

## *Art. 22*

### *Entrata in vigore*

Il presente regolamento produce i suoi effetti dall'anno di imposta 2008.

## *Art. 23*

### *Formalità*

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- a) è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- b) è trasmesso alla Direzione Centrale per la fiscalità locale, ai sensi della Circolare n° 241/E del 29.12.2000 del Ministero delle Finanze.



# COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

## INDICE

|   |                           |   |                                 |
|---|---------------------------|---|---------------------------------|
| ○ | <b>Art. 1</b>             | <b><i>Oggetto del Regolamento</i></b>                   | <b><i>pag. 1</i></b>            |
| ○ | <b>Art. 2</b>             | <b><i>Presupposto dell'imposta</i></b>                  | <b><i>pag. 1</i></b>            |
| ○ | <b>Art. 3</b>             | <b><i>Definizioni di fabbricati ed aree</i></b>         | <b><i>pag. 1</i></b>            |
| ○ | <b>Art. 4</b>             | <b>Soggetti Passivi</b>                                 | <b>pag. 2</b>                   |
| ○ | <b>Art. 5</b>             | <b>Base Imponibile</b>                                  | <b>pag. 2</b>                   |
| ○ | <b>Art. 6</b>             | <b>Determinazione delle aliquote dell'imposta</b>       | <b>pag. 3</b>                   |
| ○ | <b>Art. 7</b>             | <b>Riduzioni e detrazioni d'imposta</b>                 | <b>pag. 3</b>                   |
| ○ | <b>Art. 8</b>             | <b>Esenzioni</b>  | <b>pag. 5</b>                   |
| ○ | <b>Art. 9</b>             | <b>Denunce e comunicazioni</b>                          | <b>pag. 5</b>                   |
| ○ | <b>Art. 10</b>            | <b>Versamenti</b>                                       | <b>pag. 6</b>                   |
| ○ | <b>Art. 11</b>            | <b><i>Differimento dei termini per i versamenti</i></b> | <b><i>pag. 6</i></b>            |
| ○ | <b>Art. 12</b>            | <b><i>Funzionario Responsabile</i></b>                  | <b><i>pag. 6</i></b>            |
| ○ | <del><b>Art. 13</b></del> | <del><b><i>Liquidazioni</i></b></del>                   | <del><b><i>pag. 6</i></b></del> |
| ○ | <b>Art. 14</b>            | <b>Accertamenti</b>                                     | <b>pag. 6</b>                   |
| ○ | <b>Art. 15</b>            | <b>Riscossioni coattiva</b>                             | <b>pag. 7</b>                   |
| ○ | <b>Art. 16</b>            | <b>Rimborsi</b>   | <b>pag. 7</b>                   |
| ○ | <b>Art. 17</b>            | <b>Interessi</b>  | <b>pag. 7</b>                   |
| ○ | <b>Art. 18</b>            | <b>Contenzioso</b>                                      | <b>pag. 7</b>                   |
| ○ | <b>Art. 19</b>            | <b><i>Indennità di espropriazione</i></b>               | <b><i>pag. 7</i></b>            |
| ○ | <b>Art. 20</b>            | <b>Incentivi per il personale addetto</b>               | <b>pag. 8</b>                   |
| ○ | <b>Art. 21</b>            | <b><i>Norme di rinvio</i></b>                           | <b><i>pag. 8</i></b>            |
| ○ | <b>Art. 22</b>            | <b>Entrata in vigore</b>                                | <b>pag. 8</b>                   |
| ○ | <b>Art. 23</b>            | <b>Formalità</b>  | <b>pag. 8</b>                   |



# COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

Pareri ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/00 sulla proposta di delibera n. 4 da trattarsi nella seduta del Consiglio Comunale del 31 GENNAIO 2008 avente all'oggetto “**ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO I.C.I.**”

---

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, esprime parere tecnico favorevole.

Opera, 31.01.2008

**f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
(Catia Roscio)**

---

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/00, la sottoscritta esprime parere contabile favorevole.

Opera, 31.01.2008

**f.to IL CAPO SERVIZIO FINANZIARIO  
(Roscio Catia)**

---

**ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 3 DEL 31/01/2008**

---

SMM/ag  
CC3/2008



# COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

Letto, Confermato e sottoscritto

**F.to IL Sindaco**  
**( Dott. RAMAZZOTTI ALESSANDRO )**

**F.to IL Segretario Generale**  
**( SALVATORE MAURIZIO MOSCARA )**

---

## PUBBLICAZIONE

---

Si certifica che la presente deliberazione, viene affissa in copia all'Albo Pretorio Comunale oggi \_\_\_\_\_, su conforme attestazione del Messo Comunale, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni successivi e continuativi.

Opera, \_\_\_\_\_

**f.to IL SEGRETARIO GENERALE**  
**( SALVATORE MAURIZIO MOSCARA )**

---

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

\_\_\_\_\_ **UFFICIO SEGRETERIA**

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

---

Il presente atto è stato pubblicato in data \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/00 è divenuto esecutivo il \_\_\_\_\_

Opera, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**( SALVATORE MAURIZIO MOSCARA )**

SMM/ag  
CC3/2008